

Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006 — Caldarone/Commissione(Causa F-74/05) ⁽¹⁾**(Dipendenti — Valutazione — Rapporto di evoluzione di carriera — Esercizio di valutazione per il 2003 — Obbligo di motivazione del rapporto — Annullamento del rapporto — Domanda di indennizzo)**

(2006/C 331/102)

Lingua processuale: il francese

Parti**Ricorrente:** Maurizio Caldarone (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: S. Rodrigues e A. Jaume, avvocati)**Convenuta:** Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: D. Martin e K. Herrmann, agenti)**Oggetto della causa**

Annullamento della relazione sull'evoluzione della carriera del ricorrente per l'esercizio di valutazione 2003

Dispositivo della sentenza

- 1) La decisione che adotta il rapporto di evoluzione di carriera del Sig. Caldarone per il periodo dal 1° gennaio al 21 agosto 2003 è annullata.
- 2) Per il resto il ricorso è respinto.
- 3) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 229 del 17.9.2005 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee sotto il n. T-293/05 e trasferita presso il Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).

Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 novembre 2006 — Balabanis e Le Dour/Commissione(Causa F-77/05) ⁽¹⁾**(«Dipendenti — Promozione — Articolo 45 dello Statuto — Modifica dello statuto — Applicazione nel tempo — Esercizio di promozione 2004 — Non iscrizione sull'elenco dei dipendenti promuovibili — Computo del periodo di prova ai fini del calcolo dell'anzianità minima di due anni»)**

(2006/C 331/103)

Lingua processuale: il francese

Parti**Ricorrenti:** Panagiotis Balabanis (Bruxelles, Belgio), Olivier Le Dour (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: X. Martin M., S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avvocati)**Convenuta:** Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheidm, agenti)**Oggetto della causa**

Annullamento della decisione della Commissione di non iscrivere i nomi dei ricorrenti sull'elenco dei dipendenti promuovibili per l'esercizio 2004, nonché delle decisioni di non promuoverli a titolo del medesimo esercizio.

Dispositivo della sentenza

- 1) La decisione 14 settembre 2004 con la quale la Commissione delle Comunità europee ha rifiutato di considerare i sigg. Balabanis e Le Dour promuovibili a titolo dell'esercizio 2004 è annullata.
- 2) La decisione 30 novembre 2004 con la quale la Commissione delle Comunità europee non ha promosso i sigg. Balabanis e Le Dour a titolo dell'esercizio di promozione 2004 è annullata.
- 3) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 271 del 29.10.2005, pag. 20 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee col n. T-305/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).